



TRIBUNALE CIVILE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Giudice dell'esecuzione

Dott. Marco Lualdi, nel procedimento n. 19/2014 R.Es. promosso da;

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SOC. COOP. A RL
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES SCPA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

con gli avv.ti . ANTONELLA CARNELLI, WALTER PICCO BELLAZZI, LUISA CARLA BORSANI GIACOMO e PIETRO GARANCINI

Contro

ALESSANDRO

non costituito;

Visto il progetto di distribuzione predisposto in data 18.10.2019 dal Professionista Delegato,

Rilevato che il progetto di distribuzione non è stato approvato dalla totalità delle parti interessate,

Rilevato che, all'esito dell'udienza fissata avanti al giudice relatore ai sensi dell'art. 512 c.p.c., le parti hanno sostanzialmente confermato la sussistenza della controversia distributiva,

OSSERVA

Appare necessario, prima di procedere alla valutazione nel merito delle contestazioni svolte dalle parti, riportare gli elementi "in fatto" della questione controversa.

Oggetto della procedura esecutiva sono una serie di beni immobili facenti parte di tre lotti distinti e così sommariamente identificati ;

- **Lotto 1)** Appartamento piu' box in Caronno Pertusella alla via Bainsizza n. 175
- **Lotto 2)** Box doppio e posto auto scoperto in Caronno Pertusella alla via Bainsizza n. 175
- **Lotto 3)** Appartamento piu' posto auto in Caronno Pertusella in Corso Italia n. 379

I beni immobili risultavano gravati dalle seguenti iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli;

Lotto1)

- In data 15.11.2011 costituzione di fondo patrimoniale
- In data 21.3.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Popolare di Sondrio



- In data 10.4.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Popolare di Sondrio
- In data 27.5.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Credito Coop. Barlassina
- In data 26.6.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Credito Coop. Barlassina
- In data 26.6.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Credito Coop. Barlassina
- In data 21.3.2014 pignoramento a favore di M
- In data 22.9.2014 annotazione domanda giudiziale di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. a favore di banca di Credito Coop. di Barlassina
- In data 21.12.2015 accoglimento sentenza di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. a favore di Banca Credito Coop. di Barlassina

Lotto 2)

- In data 30.12.2004 ipoteca volontaria a favore di Intesa San Paolo limitatamente al box sub. 25
- In data 15.11.2011 costituzione di fondo patrimoniale
- In data 21.3.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Popolare di Sondrio
- In data 10.4.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Popolare di Sondrio
- In data 27.5.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Credito Coop. Barlassina
- In data 26.6.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Credito Coop. Barlassina
- In data 26.6.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Credito Coop. Barlassina
- In data 21.3.2014 pignoramento a favore di Masserdotti/Masserdotti.
- In data 22.9.2014 annotazione domanda giudiziale di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. a favore di banca di Credito Coop. di Barlassina
- In data 21.12.2015 accoglimento sentenza di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. a favore di Banca Credito Coop. di Barlassina

Lotto 3)

- In data 18.5.2006 ipoteca volontaria a favore di Intesa San Paolo (estinta)
- In data 15.11.2011 costituzione di fondo patrimoniale
- In data 21.3.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Popolare di Sondrio
- In data 10.4.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Popolare di Sondrio
- In data 27.5.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Credito Coop. Barlassina
- In data 26.6.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Credito Coop. Barlassina
- In data 26.6.2013 ipoteca giudiziale a favore di Banca Credito Coop. Barlassina
- In data 21.3.2014 pignoramento a favore di Masserdotti/Masserdotti.
- In data 22.9.2014 annotazione domanda giudiziale di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. a favore di banca di Credito Coop. di Barlassina
- In data 21.12.2015 accoglimento sentenza di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. a favore di Banca Credito Coop. di Barlassina

Il progetto di distribuzione così' come predisposto dal Professionista Delegato è stato oggetto di contestazione sotto un duplice profilo;



- mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2770 c.c. con riferimento alle spese legali sostenute dal creditore procedente Masserdotti, spese legali riconducibili alla domanda di revocatoria (accolta) del fondo patrimoniale costituito sui beni staggiti
- esclusione dal riparto - con riferimento ai Lotti 1) e 3) - del credito vantato da Banca Popolare di Sondrio.

Il progetto di distribuzione predisposto dal Professionista Delegato deve essere condiviso con riferimento al mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2770 c.c. alle spese legali sostenute dal Masserdotti per il giudizio di revocatoria avente ad oggetto i beni staggiti.

Le spese di giustizia, per beneficiare della tutela privilegiata ai sensi dell'art. 2770 c.c., devono infatti soddisfare un duplice requisito; essere riconducibili ad atti utili per la massa dei creditori e deve trattarsi di atti senza i quali il ceto creditorio - nel suo complesso - non avrebbe la possibilità di soddisfarsi sui beni del debitore.

L'azione revocatoria ordinaria, che pure ha consentito al creditore Masserdotti di intraprendere il presente procedimento esecutivo, risulta per sua natura finalizzata ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto (nel caso di specie, la costituzione del fondo patrimoniale) **con riferimento al solo soggetto che agisce in revocatoria** (appunto i sigg.ri Masserdotti) **inefficacia dell'atto destinata a manifestarsi con riferimento al solo credito vantato dagli stessi attori e posto a fondamento della stessa azione revocatoria.**

Appare pertanto evidente come non sussistano tutte le condizioni necessarie e sufficienti (*utilità degli atti per la massa dei creditori/imprescindibilità di tali atti per la tutela dei diritti dei creditori*) previste dalla norma di riferimento per ottenere il riconoscimento del privilegio invocato.

Il progetto di distribuzione merita pertanto e sotto questo profilo di essere confermato.

Appare viceversa fondato il secondo motivo di doglianza.

Il Professionista Delegato ha escluso dal progetto di distribuzione il credito vantato da BPS (pur garantito da ipoteca anteriore rispetto al credito ugualmente ipotecario vantato da BCC Barlassina ed oggetto di parziale soddisfazione) per non aver la stessa BPS introdotto azione revocatoria del fondo patrimoniale.

La prospettazione del Professionista Delegato non merita di essere condivisa.

L'azione revocatoria ordinaria introdotta ai sensi dell'art. 2901 c.c. da BCC Barlassina ed accolta dal giudice della cognizione aveva lo scopo di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei confronti del soggetto che agiva in revocatoria, dell'atto dispositivo del patrimonio o, nel caso di specie, dell'atto di segregazione del patrimonio del debitore (*costituzione di fondo patrimoniale*).



A fronte del mancato esercizio dell'azione revocatoria da parte di BPS, il vincolo posto dal fondo patrimoniale avrebbe indubbiamente precluso alla stessa BPS la possibilità di intraprendere l'azione esecutiva sui beni del debitore se non eventualmente nei limiti di cui all'art. 170 c.c.

Solo in caso di introduzione e successivo accoglimento dell'azione revocatoria il bene del debitore avrebbe quindi potuto essere sottoposto ad esecuzione forzata da parte di BPS senza alcun limite ed in assenza di qualsiasi "schermo" giuridico.

Peraltro la presenza del fondo patrimoniale non ha impedito a BPS di iscrivere legittimamente ipoteca giudiziale **sui beni comunque nella titolarità del debitore**, pur trattandosi di beni oggetto di "segregazione" nel fondo patrimoniale.

La procedura esecutiva è stata successivamente incardinata dai creditori sigg.ri Masserdotti/Masserdotti senza che il debitore esecutato abbia svolto alcuna opposizione all'iniziativa dei procedenti.

Nelle more della procedura esecutiva è intervenuta la BCC di Barlassina che, oltre a vantare un credito portato da titolo esecutivo e garantito da ipoteca, aveva ugualmente ottenuto la revocatoria del fondo patrimoniale precedentemente costituito sui beni oggetto di esecuzione.

La stessa procedura esecutiva è giunta quindi alla sua fisiologica conclusione con l'aggiudicazione di tutti i beni oggetto di pignoramento .

Il venir meno del fondo patrimoniale a seguito di aggiudicazione dei beni conferiti nel fondo predetto (*fondo patrimoniale dichiarato inefficace seppure nei confronti dei soli creditori che hanno agito in revocatoria*), e quindi il venir meno della sua funzione tipica, ha definitivamente rimosso qualunque vincolo di destinazione sui beni medesimi.

La procedura esecutiva, in assenza di opposizione da parte del debitore ed in ragione della revocatoria accolta, ha quindi condotto alla definitiva liquidazione dei beni del debitore **senza che la presenza del fondo patrimoniale possa aver alterato l'ordine delle ipoteche e delle garanzie reali costituite sui beni medesimi**.

L'iscrizione del fondo patrimoniale non ha fatto venir meno l'efficacia e gli effetti dell'ipoteca giudiziale iscritta da BPS astrattamente ma inevitabilmente destinata a riassumere la propria funzione di garanzia del credito una volta venuto meno il fondo patrimoniale, come pacificamente avvenuto nel caso di specie seppure per iniziativa di altro creditore.

La tesi prospettata dalla difesa di BCC Barlassina, secondo cui l'iscrizione ipotecaria di BPS sarebbe di fatto "neutralizzata" per non avere BPS agito in revocatoria, avrebbe una portata pacificamente contraria al quadro normativo di riferimento.

Tale prospettazione presuppone infatti due distinte opzioni interpretative;



- il credito di BPS puo', astrattamente, partecipare al concorso ma è destinato a perdere il rango ipotecario.
- il credito di BPS non puo' neppure partecipare al concorso.

La prima lettura appare palesemente infondata; il fondo patrimoniale non potrebbe infatti avere l'effetto, permanendo la ragione di credito, di caducare il solo privilegio ipotecario.

Una volta affermato il diritto del creditore a partecipare al concorso non potrebbe infatti prescindere dalla sua partecipazione con rango ipotecario ed quindi anche indipendentemente dalla sussistenza ed opponibilità allo stesso creditore ipotecario (non revocante) del fondo patrimoniale.

Ugualmente infondata appare la lettura secondo cui a BPS sarebbe preclusa la stessa partecipazione al concorso.

Se così fosse, in caso di prezzo di aggiudicazione del bene conferito in fondo patrimoniale superiore al credito di BCC Barlassina, il residuo non potrebbe comunque essere distribuito a BPS rimanendo "vincolato" al fondo stesso.

La tesi non appare condivisibile in quanto il fondo patrimoniale è un vincolo che per le sue caratteristiche di eccezione alla responsabilità illimitata del debitore (art. 2740 c.c.) ha necessità di pubblicità e quindi di certezza temporale.

Ragionare diversamente, e quindi sostenere che il residuo del prezzo di liquidazione costituisca il medesimo fondo patrimoniale in violazione dei principi di pubblicità , certezza temporale ed opponibilità a terzi sopra evidenziati, porterebbe paradossalmente a riconoscere la possibilità che tali somme non siano suscettibili di esecuzione da parte dei creditori ipotecari in quanto la formalità (ipoteca) risulterebbe iscritta successivamente alla data di annotazione del fondo stesso.

Ma se, come pare, la liquidazione del bene immobile conferito nel fondo fa' venir meno il vincolo sulle somme rinvenienti da tale liquidazione essendo venuta meno la finalità dello stesso fondo patrimoniale - *senza possibilità che su tali somme si "trasferisca " il vincolo di destinazione* - , allora su tale importo sono destinati a concorrere tutti i creditori secondo i normali gradi di privilegio o di ipoteca.

Dovendosi affermare il diritto di BPS a concorrere sul ricavato della vendita , e con il relativo rango ipotecario, il progetto di distribuzione deve pertanto essere modificato con riconoscimento del privilegio ipotecario vantato da BPS.

Da ultimo, e con riferimento al Lotto 2, il Professionista Delegato sarà tenuto ad attribuire ai creditori ipotecari, nel rispetto dei principi indicati, le somme ricavate dalla vendita del lotto unitario in misura proporzionale rispetto ai valori di perizia dei due beni che lo costituiscono.

Visti gli artt. 512 e ss c.p.c.



PQM

MANDA al Professionista Delegato per la predisposizione del nuovo progetto di distribuzione e per la fissazione di successiva udienza ai fini della sua definitiva approvazione.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite ed al Professionista Delegato.

Busto Arsizio 2.1.2020

Il G.E.
Dott. Marco Lualdi

